



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2010 (09.06)
(OR. en)**

**10820/10
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0142(NLE)**

**AVIATION 78
RELEX 519
AMLAT 77**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 giugno 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATO che accompagna il documento Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010)264 definitivo. ALLEGATO

All.: COM(2010)264 definitivo - ALLEGATO



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.6.2010
COM(2010)264 definitivo

ALLEGATO
che accompagna il documento

**Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra
l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

ALLEGATO

PROGETTO

DI

ACCORDO

**tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL PERÙ

dall'altra,

(in appresso denominate "le Parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Perù hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell'Unione europea.

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dagli Stati membri dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Perù, che sono in contrasto con la legislazione dell'Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo

da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri dell'Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Perù che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che l'Unione europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e la Repubblica del Perù, di compromettere l'equilibrio fra i vettori dell'Unione e i vettori della Repubblica del Perù, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 *Disposizioni generali*

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2 *Designazione, autorizzazione e revoca*

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione

alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Perù, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione, da parte della Repubblica del Perù, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Perù rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea;
- ii lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- iii il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati e/o cittadini indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi soggetto a un costante controllo effettivo.

3. La Repubblica del Perù può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- i il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; o
- ii il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) o se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
- iii il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato;

La Repubblica del Perù esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

4. Ricevuta la designazione da parte della Repubblica del Perù, uno Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Perù;
- ii la Repubblica del Perù eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, e
- iii il vettore aereo sia costituito conformemente alla legislazione peruviana relativa alla proprietà e al controllo.

5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica del Perù qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- i. il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Perù; o
- ii la Repubblica del Perù non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo; o
- iii il vettore aereo non rispetti i requisiti di cui alla legislazione peruviana in materia di proprietà e di controllo.

Articolo 3 *Sicurezza operativa*

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Perù in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra il primo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Perù si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4 *Tassazione del carburante per aerei*

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d) osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Perù che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che la Repubblica del Perù imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica del Perù.

4. Nessuna delle disposizioni precedenti consente il cabotaggio.

Articolo 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1, (i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o (iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l'adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9
Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, in data odierna [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

PER L'UNIONE EUROPEA:

PER LA REPUBBLICA DEL PERÙ:

Allegato 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Perù e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente Accordo, nella versione rivista

- Convenzione relativa ai servizi aerei tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perù firmata a Lima il 29 dicembre 1967, in prosieguo denominata "Accordo Perù-Belgio";
- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Perù, firmata a Lima il 14 luglio 1960, in prosieguo: "Accordo Perù-Danimarca";
- Accordo sul trasporto tra la Repubblica francese e la Repubblica del Perù firmato a Lima il 23 aprile 1959, in prosieguo denominato "Accordo Perù-Francia";
- Accordo sul trasporto aereo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Perù firmato a Lima il 30 aprile 1962, in prosieguo denominato "Accordo Perù-Germania";
- Accordo bilaterale relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 17 marzo 1964, in prosieguo: "Accordo Perù-Italia";
- Progetto di accordo di servizi aerei di linea tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Perù, siglato come allegato B al Memorandum di intesa firmato a Lima il 27 giugno 2001, in prosieguo denominato "Progetto di accordo Perù-Paesi Bassi";
- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 31 marzo 1954, in prosieguo: "Accordo Perù-Spagna";
- Progetto di accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica del Perù sul trasporto aereo, siglato come allegato II all'atto finale firmato a Madrid il 6 aprile 2005, in prosieguo denominato "Progetto di accordo Perù-Spagna 2005";
- Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 14 luglio 1960, in prosieguo: "Accordo Perù-Svezia";
- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Perù sui servizi aerei fra i loro rispettivi

territori e al di là di essi firmato a Lima il 22 dicembre 1947, in prosieguo denominato "Accordo Perù-Regno Unito";

- Progetto di accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica del Perù sul trasporto aereo, siglato come allegato B al Memorandum di intesa tra le autorità aeronautiche della Repubblica del Perù e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Lima il 26 maggio 2004, in prosieguo denominato "Progetto di accordo Perù-Regno Unito 2004".

Allegato 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione:

- Articolo 3 dell'Accordo Perù-Belgio;
- Articolo 3 dell'Accordo Perù-Germania;
- Articolo 3 dell'Accordo Perù-Italia;
- Articolo 3 del progetto di Accordo Perù-Paesi Bassi;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

- Articolo 5 dell'Accordo Perù-Belgio;
- Articolo 7 dell'Accordo Perù-Danimarca;
- Articolo 5 dell'Accordo Perù-Francia;
- Articolo 4 dell'Accordo Perù-Germania;
- Articolo 4 dell'Accordo Perù-Italia;
- Articolo 4 del progetto di Accordo Perù-Paesi Bassi;
- Articolo 11 dell'Accordo Perù-Spagna;
- Articolo 7 dell'Accordo Perù-Svezia;
- Articolo 4 dell'Accordo Perù-Regno Unito.

c) Controllo regolamentare:

- Articolo 15 del progetto di Accordo Perù-Paesi Bassi;

d) Tassazione del carburante per aviazione:

- Articolo 6 dell'Accordo Perù-Belgio;
- Articolo 4 dell'Accordo Perù-Danimarca;
- Articolo 2 dell'Accordo Perù-Francia;

- Articolo 6 dell'Accordo Perù-Germania;
- Articolo 5 dell'Accordo Perù-Italia;
- Articolo 10 del progetto di Accordo Perù-Paesi Bassi;
- Articolo 5 dell'Accordo Perù-Spagna;
- Articolo 5 del progetto di Accordo Perù-Spagna 2005;
- Articolo 4 dell'Accordo Perù-Svezia;
- Articolo 8 del progetto di Accordo Perù-Regno Unito 2004;

Allegato 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

- (a) **La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo spazio economico europeo).
- (b) **Il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo spazio economico europeo);
- (c) **Il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo spazio economico europeo).

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera).